

**Le novità**

**Aumenta l'indennizzo**

Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 120/09, ha previsto un aumento in via straordinaria dell'indennizzo del danno biologico. L'incremento, pari all'8,68%, si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 (e ai ratei di rendita

maturati dalla stessa data)

**Applicazione con limiti**

L'Inail precisa che questo aumento ha valore straordinario e, quindi, non deve essere inteso quale rivalutazione delle tabelle che sono attualmente in vigore (indennizzo in capitale e indennizzo in rendita) alle quali va quindi fatto riferimento

Recupero straordinario dell'8,68%

# Danno biologico con rivalutazione

**Virginio Villanova**

L'incremento dell'8,68% dell'indennizzo da danno biologico ha natura straordinaria. Non va interpretato, dunque, come rivalutazione delle tabelle in vigore sull'indennizzo in capitale o rendita (nota Inail n. 8943 del 19 novembre 2009). Il decreto interministeriale 27 marzo 2009, in attuazione della legge 247/07, ha previsto, infatti, un aumento in via straordinaria dell'indennizzo da danno biologico in attesa del varo di un meccanismo di rivalutazione automatica. Con la nota 8943 viene precisato che l'incremento va inteso come aumento straordinario e non quale rivalutazione delle tabelle finora utilizzate, che restano in vigore nelle misure stabilite.

L'incremento riguarda anche gli indennizzi in capitale erogati e le rendite costituite a seguito di domanda di aggravamento e contenzioso giudiziale; si applica agli importi liquidati dal 1° gennaio 2008 secondo le regole della circolare Inail 57/2000. Per gli indennizzi da danno biologico pagati "in capitale", l'incremento è riconosciuto solo alle somme, corrisposte a tale titolo, contenute in provvedimenti di liquidazione con data non anteriore al 1° gennaio 2008. In caso di accertamento provvisorio

dei postumi da danno biologico, l'incremento straordinario non è dovuto: va riconosciuto solo per le posizioni definitive. Se l'accertamento conferma la misura del danno stabilita in via preventiva (ed erogata prima del 1° gennaio 2008), non viene riconosciuto dall'Inail alcun incremento in via straordinaria; in caso di aumento della misura dei postumi (ad esempio, postumi provvisori 6% con acconto 2007 e accertamento definitivo nel 2008 con aumento al 10%) l'incremento viene corrisposto in ragione della somma liquidata per la differenza di grado (4% nell'esempio).

Se acconto e indennizzo in via definitiva vengono erogati dal 2008, beneficeranno dell'indennizzo straordinario. Analogo criterio per gli indennizzi riconosciuti per aggravamento. Per eventi che si sono verificati dal 25 luglio 2000 e per i quali è stata riconosciuta una rendita al danneggiato, l'incremento dell'8,68% si applica solo sui ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per le somme riconosciute a seguito di contenzioso, in provvedimenti successivi al 1° gennaio 2008, in caso di accertamento di un diritto all'indennizzo in capitale, l'incremento va applicato sull'intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

